



**COMUNE DI
CABELLA LIGURE**
Provincia di Alessandria

DELIBERAZIONE N. 23

del 27 Maggio 2022

**VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE**

**APPROVAZIONE SCHEMA DI BILANCIO DI PREVISIONE 2022-2024 E
RELATIVI ALLEGATI**

L'anno **duemilaventidue** addì **ventisette** del mese di **Maggio** alle ore 12.00 presso la sede comunale.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge vennero oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.

All'appello risultano:

N. d'ord.	Nome e Cognome	Presenti	Assenti
1	Roberta DAGLIO	X	=
2	Giancarlo RENATI	=	X
3	Paola REPETTI	X	=
		2	1

Assiste l'adunanza l'infrascritto Segretario Comunale la Dr. Salvatore Pagano con funzioni consultive, referenti e di assistenza, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli interventi, la dottoressa Roberta Daglio - Sindaco - assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato

LA GIUNTA COMUNALE

DATO ATTO che ai sensi del combinato disposto dell'art. 162 e dell'art. 174 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.:

- gli enti locali deliberano annualmente il bilancio di previsione finanziario riferito ad almeno un triennio, entro il termine previsto dall'articolo 151, comprendente le previsioni di competenza e di cassa del primo esercizio del periodo considerato e le previsioni di competenza degli esercizi successivi, osservando i principi contabili generali e applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni;
- lo schema di bilancio di previsione finanziario e il Documento unico di programmazione sono predisposti dall'organo esecutivo e da questo presentati all'organo consiliare unitamente agli allegati entro il 15 novembre di ogni anno secondo quanto stabilito dal regolamento di contabilità.
- il regolamento di contabilità dell'ente prevede per tali adempimenti un congruo termine, nonché i termini entro i quali possono essere presentati da parte dei membri dell'organo consiliare e dalla Giunta emendamenti agli schemi di bilancio. A seguito di variazioni del quadro normativo di riferimento sopravvenute, l'organo esecutivo presenta all'organo consiliare emendamenti allo schema di bilancio e alla nota di aggiornamento al Documento unico di programmazione in corso di approvazione;
- il bilancio di previsione finanziario è deliberato dall'organo consiliare

RICHIAMATO l'articolo 151 del D. Lgs. 267/2000, 1° comma, che dispone: "1. Gli enti locali ispirano la propria gestione al principio della programmazione. A tal fine presentano il Documento unico di programmazione entro il 31 luglio di ogni anno e deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre, riferiti ad un orizzonte temporale almeno triennale. Le previsioni del bilancio sono elaborate sulla base delle linee strategiche contenute nel documento unico di programmazione, osservando i principi contabili generali ed applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. I termini possono essere differiti con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze.

VISTI inoltre

- l'art. unico D.M. Ministero dell'Interno 24 dicembre 2021 (pubblicato in G.U. n.309 del 30 dicembre 2021) il quale dispone "1. Il termine per la deliberazione del Bilancio di previsione 2022/24 da parte degli enti locali è differito al 31 marzo 2022"
- l'art.3 c.5-sexiesdecies, D.L.30 dicembre 2021, n.228 (convertito con modificazioni dalla L. 25 febbraio 2022, n.15 il quale dispone "5-sexiesdecies. Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione riferito al triennio 2022-2024 da parte degli enti locali, previsto all'articolo 151, comma1, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267 da ultimo differito ai sensi del decreto del Ministro dell'Interno 24 dicembre 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.309 del 30.12.2021 è prorogata al 31.maggio 2022;

PRESO ATTO che l'Ente si è avvalso della facoltà di non predisporre la contabilità economico-patrimoniale e di non adottare il Bilancio consolidato;

VISTO l'art. 57 del decreto n. 124 del 26/10/2019, come riformulato dalla legge di conversione è intervenuto in maniera dirimpente sul testo dell'art. 232 del TUEL. Esso ha infatti soppresso nel primo periodo del comma 2 le parole 'fino all'esercizio 2019' e ha sostituito il secondo periodo come segue: "Gli enti locali che optano per la facoltà di cui al primo periodo allegano al rendiconto una situazione patrimoniale al 31 dicembre dell'anno precedente". La facoltà in parola è quella riconosciuta ai soli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti di non adottare la contabilità economico-patrimoniale (C.E.P.). Per effetto di tale novella, pertanto, la tenuta della C.E.P. per i piccoli enti diventa definitivamente facoltativa;

CONSIDERATO che nel DUPS 2022 – 2024 sono ricompresi i seguenti di programmazione pluriennale, che si considerano approvati:

- Programmazione triennale del fabbisogno del personale - esuberi ed eccedenze e piano delle assunzioni;

- Programmazione investimenti - Piano triennale delle opere pubbliche relativo al triennio considerato e l'Elenco annuale dei lavori pubblici;

VISTO lo schema di bilancio di previsione 2022 - 2024, completo degli allegati di cui all'art. 11 del dpcm 28/12/2011 e all'art. 172, del D.Lgs. n. 267/2000, predisposti in coerenza con gli indirizzi generali contenuti nel DUPS, allegati alla presente, che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e in conformità ai principi contabili generali ed applicati di cui al D.Lgs. n. 118/2011 nonché della normativa vigente in materia per il risanamento della finanza pubblica e per il rispetto dei vincoli di finanza pubblica;

DATO ATTO che, per effetto delle sopra citate disposizioni, lo schema di bilancio di previsione finanziario per il triennio 2022 - 2024, risulta costituito:

- dalle previsioni delle entrate e delle spese, di competenza e di cassa del primo esercizio;
- dalle previsioni delle entrate e delle spese di competenza degli esercizi successivi;
- dai relativi riepiloghi e dai prospetti riguardanti il quadro generale riassuntivo e gli equilibri;

DATO ATTO che, in applicazione del principio generale della competenza finanziaria, le previsioni di entrata e di spesa iscritte in bilancio negli schemi di cui all'allegato 9 del D.Lgs. 118/2011, si riferiscono agli accertamenti e agli impegni che si prevede di assumere in ciascuno degli esercizi cui il bilancio si riferisce ed esigibili nei medesimi esercizi e, mediante la voce "di cui FPV", l'ammontare delle somme che si prevede di imputare agli esercizi successivi;

VISTO l'art. 1, comma 169, della legge 27/12/2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) che prevede "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal primo gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il termine suddetto, le tariffe si intendono prorogate di anno in anno.";

RICHIAMATE le seguenti proprie deliberazioni:

- n. 19, in data odierna, avente ad oggetto - Servizi a domanda individuale - Copertura tariffaria costi anno 2021 la cui percentuale è del 75,60%;
- n. 20 in data odierna, avente ad oggetto - Destinazione proventi sanzioni per violazione C.d.S. - art. 208, comma 4 del D. Lgs. 285/92;

PRESO ATTO che l'art. 172 del D.lgs. 267/2000 comma 1 lettera b, stabilisce che al bilancio di previsione è allegata la deliberazione, da adottarsi annualmente prima dell'approvazione del bilancio, con la quale i Comuni verificano la quantità delle aree e dei fabbricati da destinare secondo quanto dispone l'art. 14 del D.L. n. 55/1983 sopra richiamato;

CONSIDERATO, in base al citato art. 172, quanto relazionato dal responsabile del Servizio Tecnico il quale informa che l'Ente:

- non dispone di aree o fabbricati da cedere in proprietà od in diritto di superficie ai sensi delle disposizioni richiamate nelle premesse;
- non ha approvato e realizzato Piani per l'edilizia economica e popolare e Piani per insediamenti produttivi e terziari;
- non ha nessuna area o fabbricato disponibili per la cessione nell'ambito dei Piani per l'edilizia economica e popolare e Piani per insediamenti produttivi e terziari a suo tempo adottati ed interamente esauriti per avvenuta totale concessione delle aree ai soggetti destinatari;

RITENUTO pertanto necessario dare atto che questo Comune non ha entrate da iscrivere nel bilancio di previsione dell'esercizio 2022/2024- esercizio 2022 per la cessione delle aree e fabbricati suddetti;

RICHIAMATO l'articolo 1, comma 859 e seguenti della legge n. 145 del 2018 che ha introdotto dal 2021 l'obbligo di accantonamento del fondo di garanzia dei debiti commerciali come segue:

- a) in misura pari al 5% nel caso in cui l'ente non riduca lo stock del debito scaduto alla fine dell'esercizio precedente di almeno il 10% rispetto allo stock del debito scaduto alla fine del penultimo esercizio

precedente. L'accantonamento non è dovuto nel caso in cui lo stock del debito scaduto non superi il 5% delle fatture ricevute nell'anno;

b) in misura variabile dall'1% al 5% nel caso in cui l'ente presenti un indicatore medio di ritardo dei pagamenti positivo ed in particolare:

- 1% in caso di ritardo da 1 a 10 gg
- 2% in caso di ritardo da 11 a 30 gg
- 3% in caso di ritardo da 31 a 60 gg
- 5% in caso di ritardo superiore a 60 gg

c) in misura pari al 5% nel caso in cui l'ente non adempia agli obblighi di trasparenza e di comunicazione in materia di pagamenti;

APPURATO che, relativamente all'esercizio 2020, l'ente non deve accantonare somme in quanto l'indice di tempestività nel 2021 è stato di -15 giorni;

DATO ATTO che l'ente ha assolto agli obblighi di trasparenza e di comunicazione dei dati dei pagamenti previsti dalla normativa vigente;

RITENUTO, in base a quanto sopra, sussistere le condizioni per l'approvazione dello schema di bilancio di previsione finanziario 2022 - 2024, che allegato alla presente deliberazione costituisce parte integrante e sostanziale;

DATO ATTO che lo schema di bilancio, unitamente alla nota integrativa e a tutti gli allegati al bilancio previsti dalla normativa, verranno trasmessi al Revisore dei conti per l'espressione del parere di attendibilità e congruità;

VISTO l'art. 9- bis della legge n. 160 del 7 agosto 2016 il quale ha abrogato l'obbligo di ottenere il parere dell'organo di revisione sul D.U.P. e sull'eventuale nota di aggiornamento, nonché sullo schema di bilancio adottato dalla Giunta, con la conseguenza che tale parere si rende necessario solo all'atto di approvazione finale dei suddetti documenti da parte del Consiglio Comunale;

ACQUISITI gli allegati pareri favorevoli, resi, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, dal Responsabile del Servizio Finanziario, in ordine alla regolarità tecnica e contabile della proposta di deliberazione;

Ad unanimità di voti favorevoli, resi ai sensi di legge, per alzata di mano;

DELIBERA

1. Di dare atto che quanto indicato in parte narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente deliberato e deve intendersi quivi integralmente trascritto;
2. Di approvare lo schema di bilancio di previsione 2022 - 2024, dando atto che esso presenta le seguenti risultanze finali:

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO				
ENTRATA	Previsione 2022		Previsione 2023	Previsione 2024
	Competenza	Cassa		
Fondo di cassa presunto inizio esercizio		578.999,71	0	0
Fondo Pluriennale Vincolato	172.705,06	0	0	0
Titolo 1	578.891,00	653.670,41	567.000,00	567.000,00
Titolo 2	24.190,00	26.664,08	21.690,00	9.350,00

Titolo 3	77.338,44	90.334,12	71.600,00	72.600,00
Titolo 4	1.260.882,03	1.333.517,65	432.000,00	57.000,00
Titolo 5	--	--	--	--
Titolo 6	--	--	--	--
Titolo 7	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
Titolo 9	271.975,00	273.197,46	271.975,00	271.975,00
Totale	2.535.981,53	3.106.383,43	1.514.265,00	1.122.925,00

SPESA	Previsione 2022		Previsione 2023	Previsione 2024
	Competenza	Cassa		
Titolo 1	644.819,44	697.574,99	626.190,00	613.750,00
Titolo 2	1.436.087,09	1.553.697,59	432.000,00	52.000,00
Titolo 3	0			
Titolo 4	33.100,00	33.100,00	34.100,00	35.200,00
Titolo 5	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
Titolo 7	271.975,00	312.466,71	271.975,00	271.975,00
Totale	2.535.981,53	2.746.839,29	1.514.265,00	1.122.925,00

2. DI DARE ATTO che:

- i quadri riassuntivi e i risultati differenziali sono parte integrante del bilancio;
- il bilancio chiude in pareggio finanziario complessivo (art. 162 del D. Lgs. n.267/2000);
- lo schema di bilancio di previsione è accompagnato dagli allegati previsti dall'articolo 11, comma 3 del Decreto legislativo n. 118/2011 e art. 172 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
- nella redazione dello schema di bilancio in approvazione, si è tenuto conto delle tariffe unificate e determinate nelle misure riportate nella nota di aggiornamento del DUP 2022 - 2024 e nella nota integrativa di Bilancio di previsione, che vengono proposte al Consiglio Comunale per l'approvazione;

3. DI APPROVARE l'allegata nota integrativa al bilancio di previsione finanziario 2022 - 2024 quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

4. DI DARE ATTO che al bilancio 2022 - 2024 risultano allegati tutti i documenti previsti dall'art.11, comma 3, del D.Lgs.n.118/2011 e dall'art.172 del D.Lgs. n.267/2000;

5. DI DARE ATTO, altresì, che ai sensi del vigente Regolamento Comunale di Contabilità, lo schema di bilancio di previsione 2022 - 2024, corredato dei relativi documenti programmatici e allegati, viene depositato presso il servizio finanziario e data comunicazione dell'avvenuta approvazione e deposito, ai Consiglieri Comunali, per la presentazione, da parte degli stessi, di eventuali osservazioni e proposte;

6. DI TRASMETTERE il bilancio e tutti gli allegati all'organo di revisione per la resa del prescritto parere previsto dall'art. 239 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e sottoporli all'esame del Consiglio Comunale per l'approvazione;

7. DI AVVALERSI della possibilità prevista per i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti di non tenere la contabilità economico-patrimoniale, ai sensi del comma 2 dell'art. 232 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

8. DI AVVELERSI, altresì, della possibilità prevista per i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti di non predisporre il bilancio consolidato, ai sensi del comma 3 dell'art. 233-bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

9. DI DICHIARARE, con separata ed unanime votazione, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, co. 4 del D. Lgs. n. 267/2000 al fine di porre in essere tempestivamente gli adempimenti inerenti all'approvazione del Bilancio di previsione.

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue.

IL PRESIDENTE
f.to Roberta Daglio

Il Segretario Comunale
f.to S. Pagano

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(Art. 124 del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267)

Certifico io Sottoscritto Segretario Comunale su conforme dichiarazione del Messo, che copia del presente verbale viene pubblicata il giorno - 8 GIU. 2022 - all'Albo Pretorio on-line nel sito Web istituzionale di questo Comune ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.

Addì, - 8 GIU. 2022 -

Il Segretario Comunale
f.to S. Pagano

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSIGLIARI
(Art. 125 del D. Leg. 18.8.2000 n. 267)

Si dà atto che del presente verbale viene data comunicazione oggi giorno di pubblicazione ai Capigruppo Consiglieri.

Visto: Il Sindaco
f.to Roberta Daglio

Il Segretario Comunale
f.to S. Pagano

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ
(Art. 134 del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267)

Si certifica che la suesposta deliberazione:

è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del TUEL 267/2000.

Il Segretario Comunale
f.to S. Pagano

è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 3°, del TUEL 267/2000 il _____

Addì, _____

Il Segretario Comunale

Copia conforme all'originale, in carta libera uso amministrativo

Cabella Ligure - 8 GIU. 2022



Il Segretario Comunale